

Rassegna Stampa

di Mercoledì 7 agosto 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	06/08/2024	<i>Carta d'identita' degli immobili bloccata da archivi inutilizzabili (F.Di Mauro/G.Saporito)</i>	3
Rubrica Sicurezza				
36	Italia Oggi	07/08/2024	<i>Cybersicurezza al restyling (A.Ciccia Messina)</i>	5
Rubrica Imprese				
1	Il Sole 24 Ore	07/08/2024	<i>Transizione 5.0, Operativo il portale (C.Fotina)</i>	6
14	Il Sole 24 Ore	06/08/2024	<i>Se l'innovazione sostenibile aiuta le imprese (M.Franceschetti)</i>	11
Rubrica Lavoro				
6	Il Sole 24 Ore	06/08/2024	<i>Il 70% delle imprese non trova competenze, oltre la meta' forma i dipendenti in azienda (N.Picchio)</i>	13

Tar Lazio
Carta d'identità
degli immobili
bloccata da archivi
inutilizzabili



**Di Mauro
e Saporito**
— a pag. 24

Carta d'identità degli immobili bloccata da archivi inutilizzabili

Decreto Salva casa

**Il proprietario rischia
di non riuscire a reperire
i dati necessari per la vendita**

**Le asseverazioni da parte
dei professionisti diventano
più lunghe e difficili**

**Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito**

Primi intoppi nell'applicazione della legge 105/2024 ("Salva casa") nelle compravendite immobiliari: la sentenza 15126/2024 del Tar Lazio fotografa una delle più diffuse difficoltà cui vanno incontro cittadini e professionisti, cioè l'accesso ai documenti dai quali desumere qualità (ed eventuali vizi) dell'immobile da immettere sul mercato.

Un privato intendeva vendere la propria abitazione sita alle spalle del Vaticano e ha chiesto al Comune di Roma (nel marzo 2024) la documentazione urbanistica relativa a provvedimenti di due anni prima. Il Comune ha risposto in poco più di un mese, facendo emergere una situazione seria e diffusa: ha negato la documentazione richiesta, perché in parte conservata in

locali fuori sede e non accessibili in sicurezza, in parte collocata in un deposito seminterrato che risultava interdetto al personale, per divieto posto dal Servizio prevenzione dello stesso Municipio.

Quindi, niente documenti per verificare lo "stato legittimo" della costruzione (articolo 9-bis del Dpr 380/2001, modificato dal decreto legge 69/2024, convertito nella legge 105/2024) con intuibili conseguenze sui tempi e sulle stesse modalità della compravendita immobiliare, che sarebbe avvenuta "al buio" per ciò che riguarda la storia edilizia.

Di qui il ricorso del proprietario che, rivolgendosi allo Studio Legal team, in soli tre mesi è riuscito a ottenere una sentenza favorevole. Sennonché anche i giudici si sono trovati di fronte una situazione ingestibile e quindi hanno potuto solo ordinare al Comune di provvedere entro ulteriori 60 giorni o, in mancanza, attestare l'inesistenza o l'indisponibilità degli atti richiesti.

Questo caso romano lascia prevedere una diffusa situazione di forte ritardo, che si aggraverà quando la legge 105/2024 (in vigore dal 28 luglio) inizierà a essere applicata. Problemi analoghi sono infatti prevedibili su tutto il territorio nazionale, dovunque manchi una digitalizzazione dell'archivio urbanistico. Fino a oggi più norme hanno stabilito l'accesso ai documenti (articolo 47 della legge

47/1985; legge 241/1990), per fornire agli acquirenti una leggibilità completa degli aspetti urbanistici dell'immobile posto in vendita (titoli edilizi, eventuali difformità). Nel 2020 si è introdotto un documento specifico (lo "stato legittimo", articolo 9-bis del Dpr 380/2001), che avrebbe dovuto sintetizzare i titoli (espresi o taciti) dell'intervento edilizio, ma spesso la qualità del bene era rimessa a dichiarazioni generiche (citando il solo titolo edilizio iniziale, Cassazione 8230/2019).

Solo nel 2024, con il decreto legge 69, il legislatore ha obbligato il venditore a una maggiore serietà, imponendogli non solo di aggiornare i dati catastali alla situazione di fatto, ma anche di elencare i titoli edilizi e le sanzioni subite dalla costruzione. In sostanza, oggi il venditore deve porre in grado l'acquirente di accorgersi di eventuali vizi edilizi del bene immesso sul mercato.

Ma se le amministrazioni non hanno archivi accessibili, l'intero carico burocratico graverà sui professionisti tecnici, che devono ripercorrere (asseverandola) la vita dell'immobile, risalendo al titolo completo più recente. Ciò significa maggiori tempi e responsabilità dei professionisti, o in alternativa contratti subordinati all'effettivo accesso agli archivi del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione

1

STATO LEGITTIMO

Documenti

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali

2

TAR LAZIO

La critica

L'obbligo dell'ufficio di reperire la documentazione inerente lo stato edilizio ed urbanistico di un immobile non può ritenersi assolto dalla indicazione fornita dall'amministrazione di una "temporanea" inaccessibilità degli archivi che renda indisponibile la documentazione "allo stato", ossia con riserva di reperirla in futuro



Sentenza del Tar Lazio ordina al Comune di Roma di rispondere in 60 giorni

Il Sole
24 ORE

Borse in caduta. Tokyo crolla del 12,4%
Spunta l'ipotesi di un taglio tassi Fed

Buzzella esortata, conti europei alla prova
L'Europa si prepara per l'Autunno

Colazione più formale per la settimana
La qualità dell'occupazione

Norme & Tributi

Carta d'identità degli immobili bloccata da archivi inutilizzabili

Il contratto di appalto riconosce i costi più alti

In consiglio dei ministri il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea NIS 2

Cybersicurezza al restyling

Estesa la platea di enti pubblici e privati tenuti a collaborare

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Cybersicurezza nazionale al restyling. Viene estesa la platea degli enti pubblici e privati tenuti a collaborare contro gli attacchi alle reti e alle infrastrutture informatiche: il perimetro abbraccia, tra gli altri, i seguenti settori: energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC e spazio; fornitori di reti pubbliche e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; pubbliche amministrazioni centrali. È quanto prevede il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, oggi in consiglio dei ministri, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 18 ottobre 2024. Il provvedimento, oltre a ridefinire chi deve attivarsi in prima linea contro hacker e delinquenti digitali, stabilisce modalità di notifica in due tempi degli incidenti informatici significativi alle autorità preposte ad attivare i sistemi di difesa nazionale:

il decreto prevede una notifica preliminare entro 24 ore e una notifica dettagliata entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento. Quanto alla identificazione dei settori a rischio, il decreto legislativo enumera i settori altamente critici e critici, le pubbliche amministrazioni e ulteriori soggetti. Sono ad alta criticità i seguenti settori (allegato I): energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC, servizi spaziali. Sono, tra gli altri, considerati critici (allegato II): i servizi postali, gestione dei rifiuti, il settore della chimica, quello alimentare, la fornitura di servizi digitali e la ricerca, la fabbricazione di dispositivi medici, computer e prodotti di elettronica, apparecchiature elettriche, di autoveicoli, rimorchi e mezzi di trasporto.

Le amministrazioni in prima linea (allegato III) includono le amministrazioni centrali, regionali ed anche molte locali, tra cui Asl e comuni capoluogo e quello con più di 100 mila abitanti e, infine, altri enti espressamente indicati. La quarta categoria (allegato IV) compren-

de: servizi di trasporto pubblico locale, istituti di istruzione e ricerca, soggetti del settore culturale e società in house o partecipate pubbliche.

Delimitato l'ambito di applicazione, il decreto legislativo, selezionando, utilizzando la nuova nomenclatura della direttiva NIS2 i soggetti "essenziali" e "importanti", in base ai requisiti dimensionali e alla tipologia di prodotti o servizi forniti. Ad esempio, nella categoria di soggetti essenziali ricadono i soggetti presenti nei settori ad alta criticità che superano i massimali per le medie imprese. I soggetti essenziali e i soggetti importanti devono alzare adeguate barriere per la gestione dei rischi per la sicurezza informatica (articolo 24), tra cui assicurare la continuità dei servizi, secondo un approccio che viene definito nel provvedimento "multi-rischio" e cioè teso a proteggere i sistemi informativi e di rete e anche il loro ambiente fisico da incidenti.

Sempre i soggetti essenziali e importanti sono tenuti a notificare gli incidenti informatici significativi al CSIRT, sigla con cui si identifica il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica

operante all'interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 25 del decreto legislativo prevede termini brucianti per la notifica degli incidenti. In un primo momento, si deve mandare una pre-notifica senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore, cui far seguire, al massimo entro 72 ore dalla conoscenza del fatto, una notifica completa, corredata da una valutazione iniziale dell'incidente, della sua gravità e del suo impatto.

Il decreto legislativo, infine, prevede uno specifico apparato sanzionatorio, più severo e armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l'UE contro condotte lassiste che mettono in pericolo la comunità nazionale: all'articolo 38 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (tra le altre per la violazione degli obblighi di notificazione degli incidenti) fino a 10 milioni di euro o, se superiore, fino al 2% del fatturato, comunque graduate per i diversi illeciti e per i diversi soggetti obbligati (essenziali, importanti, pubbliche amministrazioni, ecc.).

© Riproduzione riservata



Transizione 5.0, operativo il portale

Incentivi per le imprese

Dalle 12,00 di oggi attiva la piattaforma sul sito Gse con i modelli da compilare

Il credito d'imposta riguarda progetti per aumentare il risparmio energetico

Prevista una dotazione di 6,3 miliardi, ammissibili programmi retroattivi

Da oggi parte il piano Transizione 5.0 messo a punto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che concede crediti d'imposta per attivare investimenti delle imprese. Dalle ore 12.00 sarà online la piattaforma telematica gestita dal Gse (Gestore dei servizi energetici), accessibile tramite Spid. I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Carmine Fotina —alle pagine 2 e 3

Transizione 5.0, al via il portale per prenotare i crediti d'imposta

Incentivi all'innovazione. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto attuativo Da oggi alle 12 attiva la piattaforma sul sito Gse con i modelli da compilare

Carmine Fotina
ROMA

Da oggi parte il piano Transizione 5.0. Sarà online la piattaforma telematica gestita dal Gse (Gestore dei servizi energetici), a completamento di un iter particolarmente lungo. Il programma di crediti d'imposta per progetti di innovazione tecnologica legati a obiettivi di risparmio energetico era stato preannunciato dal governo già negli ultimi mesi del 2023, per poi trovare forma con il decreto legge Pnrr quater approvato dal consiglio dei ministri il 26 febbraio scorso.

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 183 del 6 agosto, è stato pubblicato il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit),

d'intesa con l'Economia e sentito l'Ambiente e sicurezza energetica, che fissa le regole attuative. Contemporaneamente un decreto direttoriale dispone a partire dalle 12 di oggi il via alla piattaforma, accessibile tramite Spid al sito www.gse.it, sulla quale saranno disponibili i modelli per compilare le certificazioni e gli attestati richiesti.

L'intensità dell'agevolazione

I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento) e saranno concessi entro il tetto di spesa di poco meno di 6,3 miliardi di euro. Saranno

ammissibili ai benefici, retroattivamente, i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Aliquote di incentivazione differenziate in tre fasce. La prima racchiude i progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento di almeno il 5 per cento. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi energetici che siano superiori, rispettivamente, al 6 e al 10 per cento. Qui il credito d'imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%,

20% e 10 per cento. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva superiori al 10% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento superiori al 15 per cento. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15 per cento.

Gli investimenti agevolabili

Le spese agevolabili includono i beni strumentali materiali e immateriali già agevolati con il piano Transizione 4.0 e, nell'ambito del medesimo progetto di investimento, le spese per impianti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelle per formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici) e comunque entro il tetto di 300mila euro.

La procedura

L'articolo 12 del decreto regola la procedura per l'accesso al credito d'imposta. L'impresa interessata

deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto e l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, corredata da una certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Il Gse, fatte le verifiche, anche sull'esistenza di risorse residue, entro cinque giorni comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, anche a copertura parziale, ferma restando la successiva integrazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non caricati correttamente, il Gse comunica entro cinque giorni le informazioni da integrare nel termine di dieci giorni.

Nel caso di dote esaurita, il Gse comunica all'impresa se si rendono disponibili nuove risorse (a fronte di rinunce o revoche ad esempio) e l'azienda entro 10 giorni deve dare conferma della comunicazione precedentemente inviata.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve poi trasmettere una

comunicazione intermedia sugli investimenti, in cui si attesta che tramite acconto è stato speso almeno il 20 per cento. Entro ulteriori cinque giorni, il Gse dà comunicazione dell'esito delle verifiche e, se l'investimento è inferiore a quanto detto ex ante, ridetermina al ribasso il "bonus".

C'è poi la parte procedurale da seguire una volta completato l'investimento (o comunque entro il 28 febbraio 2026). L'impresa deve trasmettere un'apposita comunicazione corredata di un'attestazione sul rispetto degli obblighi previsti dal Pnrr (ad esempio sul vincolo ambientale Dnsh); una certificazione ex post (sempre una perizia asseverata) sul conseguimento dei risultati che erano stati preannunciati ex ante; un'ulteriore perizia per attestare che i beni acquistati sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; una certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

6,23

Tetto di spesa (miliardi)

Il limite di spesa è fissato a 1.039.500.000 euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 euro per l'anno 2025 e 415.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Quindi in totale 6,23 miliardi. La dote finanziaria è stata fissata con il decreto legge Phnr quater.

45%

IL BENEFICIO MASSIMO

Nella fascia dei progetti a maggior risparmio energetico, il bonus prevede un incentivo massimo del 45% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

3%

Risparmio energetico

I crediti d'imposta 5.0 riguardano progetti di innovazione che garantiscono un determinato risparmio energetico (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 5% dei consumi dei processi interessati all'investimento).



Le regole e i vincoli

La misura del beneficio

Bonus fino al 45% per spese entro 50 milioni

Tre le fasce di beneficio. Nella prima, i progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento di almeno il 5%. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi energetici superiori, rispettivamente, al 6 e al 10%. Qui il credito d'imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%, 20% e 10 per cento. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con taglio consumi nella struttura produttiva superiori al 10% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento oltre il 15%. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cumulo con altri incentivi

Controverso il divieto con misure dei fondi Ue

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. Viene così escluso il cumulo con agevolazioni finanziate dai fondi europei - si pensi a quelle dei Por regionali - anche se sul punto c'è ancora un dialogo in corso tra le strutture tecniche ministeriali e quelle della Commissione Ue e non si esclude di arrivare a una compromesso - con relativa correzione via circolare - che consenta di accedere a entrambi gli strumenti ma con il divieto di doppio finanziamento sulle medesime voci di costo. Il credito d'imposta, poi, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i crediti di imposta del piano 4.0 e con quello della Zes unica del Mezzogiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periodo di validità dei progetti

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025

Saranno ammissibili ai benefici i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. Mentre il progetto si intende completato in tre casi diversi. Per quanto riguarda i beni strumentali materiali e immateriali (gli stessi che valgono anche per il Piano 4.0) fa fede l'articolo 109 del Tuir. Nel caso di beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, va considerata invece la data di fine lavori degli impianti. Nel caso, infine, della formazione, il riferimento è la data di sostenimento dell'esame finale. Da osservare che, nel caso degli impianti di energia rinnovabile, l'entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settori energivori

Ampie deroghe ai divieti legati alle regole Ue

Sull'esclusione dei settori energivori il decreto introduce una serie di deroghe ai vincoli Ue che riguardano, in determinati casi, quattro tipi di attività: quelle direttamente connesse ai combustibili fossili; quelle che rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra; le attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori; quelle che generano un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi. Ammesse anche le imprese che gestiscono impianti in concessione (inizialmente escluse) se gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi economici che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMAGOECONOMICA

Le strutture produttive Ammissibili uno o anche più progetti

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso di mancato perfezionamento della procedura, in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma , oppure sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono comunque agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riduzione dei consumi energetici Vale il risparmio rispetto all'anno pre progetto


La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo. Per le nuove imprese i consumi energetici dell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati sulla base di uno scenario controfattuale dettagliato nel decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi di decadenza Obbligo di mantenere i beni per cinque anni

Il decreto attuativo dispone che tra le cause di decadenza totale o parziale dal beneficio, rientra il caso in cui l'impresa, prima di cinque anni dal completamento del progetto, cede i beni agevolati a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, oppure li destina a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Inoltre, il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione va mantenuto per cinque anni dopo il completamento del progetto, sempre pena la decadenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL DL MATERIE PRIME È LEGGE

È legge il decreto sulle materie prime critiche di interesse strategico già approvato dalla Camera lo scorso 30 luglio. Ieri l'Aula del Senato ha dato il

via libera definitivo al decreto legge con votazione per alzata di mano. Il provvedimento stabilisce i criteri per la realizzazione di progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio.



Ai blocchi di partenza. Parte oggi sulla piattaforma Gse la procedura di prenotazione dei bonus per progetti di innovazione

Se l'innovazione sostenibile aiuta le imprese

Incentivi

Maria Chiara Franceschetti

5.0

PIANO TRANSIZIONE

L'obiettivo è supportare gli investimenti che favoriscano una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi.

U Il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 può segnare una tappa significativa nel percorso di trasformazione digitale e sostenibile dei processi manifatturieri. Il decreto, firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) contiene infatti diversi elementi chiave orientati all'aumento della competitività delle imprese italiane. Originariamente introdotto nel Dl n.19/2024 relativo al Pnrr il Piano ha l'obiettivo principale di supportare gli investimenti in progetti di innovazione che favoriscano una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi.

L'incentivo, che si concretizzerà attraverso lo strumento del credito di imposta, è calibrato in base all'effettivo impatto della riduzione dei consumi e verrà riconosciuto per gli investimenti effettuati nella finestra che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

All'interno del documento vengono definiti beni e investimenti cosiddetti «trainanti», essenziali per poter usufruire dei benefici fiscali. Rientrano in questa tipologia gli investimenti in beni strumentali già previsti dal Piano Industria 4.0 (allegati A e B alla legge 232/2016). A questi si aggiungono i software, i sistemi e le piattaforme destinati all'efficientamento degli impianti, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dalla sensoristica IoT di campo.

Si tratta di strumenti avanzati che permettono una gestione intelligente e interconnessa dei processi produttivi, ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo gli sprechi.

Tra gli investimenti «trainati» rientrano invece quelli relativi all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alle attività di formazione. Mentre i primi possono fungere da volano per accelerare la riduzione dell'impatto ambientale delle aziende, i secondi rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo di competenze chiave a favore della competitività. Il decreto, è bene sottolinearlo, presenta anche alcune sfide significative.

Una delle principali riguarda la complessità del sistema normativo e burocratico relativo ai requisiti per accedere alle agevolazioni.

Il processo per ottenere i benefici del credito d'imposta è infatti articolato e richiede una comprensione approfondita di norme e procedure, che potrebbe richiedere l'assistenza di consulenti esperti, per esempio per le perizie, per le relazioni asseverate *ex ante* ed *ex post*, per la gestione dei fascicoli tecnici e della prenotazione delle risorse e le comunicazioni con il Mimit.

Un altro tema è relativo poi alla necessità di misurare quanto il consumo energetico è stato ottimizzato. Ciò comporta degli investimenti iniziali per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi funzionali a tale scopo. Le Pmi, in particolare, potrebbero trovare difficile sostenere tali investimenti senza un adeguato supporto finanziario o senza una strategia di implementazione ben pianificata.

La necessità, infine, di interconnettere beni e tecnologie con i sistemi di gestione esistenti comporta sfide tecniche e organizzative che richiedono un'attenta gestione del cambiamento.

Per mettere a terra gli aiuti previsti dal Decreto è quindi cruciale



che le imprese facciano leva su professionisti esperti, sia all'interno che all'esterno dell'azienda: figure che devono possedere le competenze necessarie per gestire le complessità tecnica, interpretare normative, pianificare investimenti e gestire le procedure burocratiche.

È fondamentale, perciò, affidarsi ad aziende con forti competenze tecnologiche, capaci di offrire il necessario supporto tecnico per l'implementazione di soluzioni innovative.

È certo che grazie all'automazione di processo, alla sensoristica a supporto della raccolta dati e ad un uso efficace dell'intelligenza artificiale è possibile, oggi, migliorare significativamente la produttività e l'efficienza dei processi manifatturieri.

In conclusione, il successo delle imprese italiane nel contesto del Piano Transizione 5.0 dipenderà anche dalla loro capacità di pianificare e implementare efficacemente investimenti funzionali alla digitalizzazione dei processi. Con una strategia ben definita, il supporto di esperti e una gestione efficace del cambiamento, le aziende possono superare gli ostacoli e trarre il massimo vantaggio dal processo di trasformazione, garantendo una crescita sostenibile e una maggiore competitività nel lungo termine.

Presidente Gruppo Gefran

Il 70% delle imprese non trova competenze, oltre la metà forma i dipendenti in azienda

Centro studi Confindustria

Il 51,3% delle imprese associate ha adottato iniziative di welfare

Nicoletta Picchio

L'occupazione cresce, +1,4% tra la fine del 2022 e la fine del 2023 (+0,5% nei servizi e +1,9% nell'industria) trainata da quella femminile, +3,4%, mentre quella maschile risulta pressoché stabile, +0,3 per cento. Crescono i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, +1,7%, che sono il 92,6% del totale; -5,4% per quelli a tempo determinato.

Ma ci sono ostacoli ad assumere: il 69,8% delle imprese che stanno cercando personale hanno difficoltà a trovarlo. La quota più elevata è nell'industria, 73,5%, specie nelle grandi. Mancano le competenze tecniche e a segnalare questo deficit è il 69,2% delle aziende; sono scarse anche quelle manuali, per esempio operai e turnisti, (nel 47,9% dei casi a livello nazionale e nel 58,9% nel settore industriale). È al 16,5% la difficoltà a reperire competenze trasversali e all'8,3% per le competenze manageriali. Osservando gli ambiti aziendali in due terzi dei casi scarseggiano le

competenze legate alla transizione digitale, 66,3% delle imprese, il 32,5% delle imprese denunciano questa carenza nelle competenze legate all'internazionalizzazione e il 15,1% quelle legate alla transizione green.

È la fotografia che emerge dall'indagine annuale di Confindustria sul lavoro, che il Centro Studi ha svolto tra febbraio e aprile di quest'anno e che fornisce informazioni per il 2023 e inizio 2024, sulla struttura dell'occupazione e le politiche aziendali di gestione del lavoro nelle aziende associate (il campione è di 3.742 aziende che a fine 2023 occupavano 813.366 lavoratori dipendenti).

Un mondo del lavoro che cambia: il ricorso allo smart working, lavoro agile, dal pre pandemia è quasi quadruplicato, passando dall'8,9% al 32,6%, una modalità più diffusa nei servizi, 38,5%, che nell'industria, 28,2%, anche per la natura stessa dell'attività. Una diffusione legata alla dimensione aziendale: nelle imprese con meno di 15 dipendenti si assesta al 24,2% per salire al 66,6% in quelle con più di 100 dipendenti. Quanto alla tipologia di lavoratori che lo utilizzano, ha riguardato il 34% dei dipendenti non dirigenti per 2 o 3 giorni alla settimana.

Oltre un quarto delle imprese associate, il 25,2%, inoltre, ai primi mesi del 2024 aveva in essere un contratto aziendale, 33,4% nell'industria, 18,1% nei servizi. Gli accordi sono più diffusi nelle grandi imprese (63% tra quelle

con almeno 100 dipendenti; 11,8% sotto i 15 dipendenti). I lavoratori coperti sono quindi il 65,1 complessivamente, di cui il 70,8% nell'industria. Tra le materie regolate dai contratti aziendali, i premi di risultato: oltre il 60%, percentuale che sale all'83,4% tra le imprese oltre i 100 dipendenti.


C'è il welfare al centro dell'attenzione: lo dimostra il 47,7% dei casi in cui nei contratti aziendali c'è la possibilità di tradurre in welfare il premio di risultato (l'orario di lavoro è al 46,7, l'offerta di servizi di welfare aggiuntivi è al 39%, la conciliazione vita-lavoro al 36,7%) e un altro dato da cui emerge che oltre la metà, il 51,3% delle imprese associate a Confindustria ha adottato iniziative in tal senso (57% l'industria e il 43,7% nei servizi, una quota che sale con la crescita dimensionale).

Tonando alla difficoltà di reperire competenze, la risposta delle imprese è prevedere attività di formazione rivolte ai dipendenti (59,7%); il 49,0% ricorre a servizi esterni, come consulenze e collaborazioni, il 38,3% ha allargato il bacino di ricerca per area geografica o metodologie di recruitment. Inoltre il 28,5% delle imprese è coinvolto i programmi educativi sul territorio (Its Academy, tirocini curriculari ecc), il 50,7% tra le più grandi. L'indagine ha calcolato anche il tasso di assenteismo: 6,6%, (7,2% nei servizi), la malattia non professionale è la causa più frequente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Difficoltà di reperimento del personale

In percentuale sulle imprese che hanno ricerche in corso



Fonte: elab. Centro Studi Confindustria su dati Indagine sul lavoro del 2024

Il 25% ha contratti aziendali. Dal pre pandemia lo smart working è quasi quadruplicato al 32,6%

